

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 4.2.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Interrogatorio formale: il peso giuridico della mancata risposta

L'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova.

Tribunale di Cassino, sentenza del 13.11.2014

...omissis...

In conclusione, il Consulente ha stabilito che i danni meccanici e di carrozzeria necessariamente correlati all'evento descritto non trovavano corrispondenza con quanto rilevabile dalle foto agli atti e che nemmeno potevano dirsi compatibili i danni riportati dall'autocarro rispetto a quelli riportati dalla Fiat Tipo, precisando che per poter innescare un moto destabilizzante al furgone, tale da indurlo ad un doppio ribaltamento, avrebbe dovuto materializzarsi un contatto compulsivo che avrebbe dovuto lasciare tracce evidenti sui due mezzi, mentre le foto non evidenziavano danni da compressione o ai gruppi ottici della Fiat Tipo né quelle del furgone danni compatibili con un ribaltamento.

Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, escludono la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, come desumibili dalle foto prodotte, pacificamente effettuate dopo il sinistro, ma prima di qualsivoglia intervento riparatore, e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore.

Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente dimostrato che tra i due veicoli si sia verificato effettivamente lo scontro descritto in citazione.

Né in senso contrario può rilevare la testimonianza acquisita dall'unico teste ocularexxxxx o la mancata risposta del conducente all'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti.

I rilievi peritali, infatti, unitamente alle foto prodotte, risultano di tale evidenza da incrinare l'attendibilità del teste, specie in difetto di ulteriori riscontri oggettivi.

Non risulta, infatti, che, a seguito del sinistro, sia stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per i rilievi del caso e ciò nonostante il furgone dell'attrice si fosse ribaltato e, per la presunta posizione assunta, rappresentasse un intralcio per la circolazione, come ammesso dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale (vedi grafico della consulenza tecnica dopo pagina 7).

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni testimoniali del xx non collimano nemmeno con quelle rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, che ha riferito di due ribaltamenti del mezzo dal medesimo condotto nell'occasione, in luogo dell'unico indicato dal teste.

Del pari si dica in merito alle ammissioni del conducente, che l'attore ritiene di poter desumere dalla mancata risposta del sigxxxxx all'interrogatorio formale dedotto nei suoi riguardi.

A parte il fatto che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore le stesse affermazioni confessorie del conducente vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, si osserva, in ogni caso, che l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Cass. n. 17719 del 06/08/2014), nella specie tuttavia non ricorrenti se si esclude appunto la testimonianza xxxxxx

Si osserva, infine, che l'attore ha precisato che il furgone si era adagiato dopo il doppio ribaltamento sul lato del passeggero, mentre il consulente di parte attrice ha indicato il lato opposto nella propria memoria tecnica (vedi perizia di parte allegata sub docxxx CTU).

I rilievi che precedono escludono che possa ritenersi provato lo scontro tra i veicoli descritto nell'atto di citazione e la domanda attorea va pertanto

respinta.

Le spese di lite, comprese quelle delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza e si liquidano le prime in dispositivo.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti dei convenuti;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta costituita le spese di lite, liquidandole nella misura di Euro 4.835,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.);
- pone le spese delle CTU a carico dell'attore.

Così deciso in Cassino, il 10 novembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014.

La Nuova Procedura Civile